



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del Codice di verifica della vulnerabilità sismica della caserma "Miale da Troia" sita in Foggia.**

CUP: G73B19000100001

CIG: 78982409D4

## **Frequently Asked Questions | F.A.Q.**

**Aggiornamento al 18 giugno 2019**

### **Quesito 1**

Si chiede se per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 8.3 lettera e) e lettera f) del Disciplinare di gara, sia possibile utilizzare l'Allegato VIII da Voi fornito opportunamente integrato allo scopo di rendere evidenza delle prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o sismiche in assenza di progettazione, in quanto il documento originario non risulta modificabile.

### **Risposta 1**

Le sole verifiche strutturali e/o sismiche, essendo attività propedeutiche alla progettazione, possono essere riportate nell'Allegato VIII sotto la voce PFTE.

### **Quesito 2**

Si chiede se per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 8.3 lettera e) e lettera f) del Disciplinare di gara, sia necessario allegare all'offerta che verrà presentata tutta la documentazione in originale o copia conforme relativa ai certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture.

### **Risposta 2**

In fase di presentazione delle offerte è sufficiente autodichiarare i requisiti posseduti nella specifica sezione del DGUE e nell'Allegato VIII. Alla fine dell'espletamento delle procedure di gara verrà richiesta la comprova dei requisiti, mezzo certificati di regolare esecuzione, all'aggiudicatario ed eventualmente agli altri operatori.

### **Quesito 3**

Siamo a chiedere se per il Subappaltatore da identificarsi in fase di presentazione dell'offerta all'interno del DGUE (quale subappalto necessario) per le attività di indagine e prove sui materiali, lo stesso debba produrre il proprio PassOE come Mandante.

### **Risposta 3**



AGENZIA DEL DEMANIO



Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

Come indicato al paragrafo 10 del disciplinare: *"Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario"*. Pertanto qualora si intendano subappaltare ad un laboratorio qualificato le indagini, è sufficiente indicare nel DGUE che si intende subappaltare questa attività ad un laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/2001 senza indicare un nominativo. Qualora invece il Laboratorio autorizzato si configuri come mandante di una RTP e non come subappaltatore sarà necessario produrre il suo PassOE, come anche il suo DGUE, ecc.

#### **Quesito 4**

Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 ("Sblocca cantieri"), in vigore dal 19 aprile 2019, ha abrogato l'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 relativamente alla terna di subappaltatori. Si chiede se conseguentemente, allo stato della legislazione vigente, non grava l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

#### **Risposta 4**

Si precisa che trattandosi di un appalto sotto soglia, comunque non sarebbe stato necessario indicare una terna di subappaltatori. Per la disciplina del subappalto si veda il paragrafo 10 del disciplinare.

#### **Quesito 5**

AL PUNTO 8.3 e DEL DISCIPLINARE – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE si chiede se per l'importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi deve intendersi l'importo del progetto o l'importo degli onorari percepiti. Parimenti per punto 8.3.f per i servizi di punta l'importo di euro 167.975,24 è riferito agli onorari percepiti per i due servizi di punta o l'importo del progetto?

#### **Risposta 5**

Come riportato nel disciplinare al paragrafo 8.3: *"Per determinare i requisiti di capacità tecnico-professionale, considerato che l'effettiva natura degli interventi di miglioramento/adequamento da eseguire dipendono dal livello di conoscenza raggiunto e quindi dagli esiti della stessa vulnerabilità sismica oggetto di affidamento, il requisito richiesto per il servizio è stato parametrato rispetto all'importo del servizio stesso"*. Pertanto il requisito richiesto si riferisce non all'importo dei lavori per i quali si è svolto il servizio di ingegneria e architettura, ma all'importo del servizio stesso svolto. Come visto per il punto precedente anche per i servizi di punta si fa riferimento all'importo del servizio stesso svolto.

#### **Quesito 6**

Ai fini della valutazione dei servizi per 3 incarichi svolti per un servizio di valutazione della sicurezza strutturale si chiede se sono validi i servizi effettuati con contratto aventi ad oggetto attività di consulenza tecnico-scientifica in materia di analisi di sicurezza strutturale di edifici pubblici (supporto per la modellazione e analisi del rischio sismico di edifici in c.a. e muratura).



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

## Risposta 6

Si fa presente che nella Linee Guida Anac n.1 al paragrafo 5 si riporta quanto segue:

*"Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista".*

## Quesito 7

Si consideri il caso di un costituendo RTP tra due operatori economici (Mandatario e Mandante). Il Mandatario, libero professionista, possiede 200.000€ euro in fatturato. Il Mandante risulta una società tra professionisti appena costituita da tre soci, i quali possono vantare i seguenti fatturati (socio n1: 100.000€, socio n2:100.000€, socio n3:100.000€). Si richiede se è lecito considerare che il Mandatario possieda il requisito in misura maggioritaria.

## Risposta 7

Al paragrafo 8.2 del disciplinare è richiesto come requisito di fatturato globale minimo € 419.938,10. Pertanto la Mandataria dovrà possedere più della metà del requisito, ossia € 209.970. I mandanti, pur possedendo nel complesso un fatturato maggiore, possono partecipare alla RTP spendendo solo una parte del loro fatturato.

## Quesito 8

Con riferimento alla possibilità di partecipare alla gara in questione quale componenti di una aggregazione di rete mista tra imprese e professionisti (in conformità al punto 6. del Disciplinare di Gara per la rete mista ed al comma III dello stesso punto per quanto attiene le modalità di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo), si chiede se i requisiti riportati al punto B.2 dell'Offerta Tecnica (Certificazioni OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001) possono essere detenuti dall'impresa mandante e non dal professionista mandatario della rete e come tali possono essere di conseguenza essere considerati ugualmente qualificanti.

## Risposta 8

In merito alle certificazioni di qualità, con riferimento al sub-criterio b.2, le stesse possono essere possedute sia dalle mandanti sia dalla mandataria.

## Quesito 9

Per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del disciplinare di gara, è possibile utilizzare servizi classificati in S.03/S.04 che però non riguardino specificamente servizi di verifica della vulnerabilità sismica e interventi di miglioramento/adequamento?- per soddisfare il requisito di cui al



 A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

punto 8.3 del Disciplinare di Gara, bisogna utilizzare e indicare l'importo lavori o l'importo del servizio (quindi l'importo fatturato)?

### **Risposta 9**

Al §8.3 del disciplinare si riporta: "Per determinare i requisiti di capacità tecnico-professionale, considerato che l'effettiva natura degli interventi di miglioramento/adeguamento da eseguire dipendono dal livello di conoscenza raggiunto e quindi dagli esiti della stessa vulnerabilità sismica oggetto di affidamento, il requisito richiesto per il servizio è stato parametrato rispetto all'importo del servizio stesso." Pertanto il requisito si riferisce al fatturato nelle categorie richieste (S03/S04), tenendo conto che la Linea Guida Anac n. 1 al § 2.2.2.5 recita che "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara".

### **Quesito 10**

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del Disciplinare di Gara, si chiede gentilmente di chiarire quanto segue:- è possibile, per soddisfare il requisito di cui sopra, utilizzare servizi classificati in l/g?- è possibile, per soddisfare il requisito di cui sopra, utilizzare servizi classificati in S.05 e S.06 (grado di complessità superiore a S.03/S.04), tenendo conto che la Linea Guida Anac n. 1 recita che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" (edilizia, strutture e viabilità)?- qualora un servizio comprenda diverse ID.opere (ad esempio S.03, E.06, IA.02) l'importo del fatturato deve essere ripartito per le singole ID.opere e quindi dichiarato solo la quota parte della S.03 o si può dichiarare l'importo totale del fatturato?

### **Risposta 10**

Per soddisfare il requisito richiesto dal disciplinare, in linea con quanto riportato nelle Linee Guida Anac, è possibile utilizzare servizi con grado di complessità superiore al S04, ossia S03 (che corrisponde al l/g della l.143/49), S05 e S06.

Qualora il servizio espletato contenga categorie differenti da quelle relative alle Strutture, va scorporata la quota parte relativa all' ID richiesto dal Disciplinare (S03/S04)e solo quella quota parte servirà a comprovare il requisito.

### **Quesito 11**

Si chiede se è possibile partecipare alla procedura costituendo un RTP tra due società di ingegneria (SRL), aventi i requisiti previsti ai punti 8.2/8.3 del disciplinare, e un'impresa (srl) esecutrice di lavori edili in possesso delle certificazioni richieste per il criterio B2 (OHSAS 18001 E UNI EN ISO 14001).

### **Risposta 11**

Come riportato nel §8.4 *"nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti"*. Pertanto le mandanti devono aver fatturato almeno un servizio nella categoria richiesta dal Disciplinare.



 A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

### **Quesito 12**

In caso di Costituendo RTP la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente, deve essere proporzionale ai requisiti di capacità tecnico-professionali posseduti?

### **Risposta 12**

Nei servizi di ingegneria e architettura le quote di partecipazione al raggruppamento non devono necessariamente essere proporzionali ai requisiti di capacità tecnico-professionale.

### **Quesito 13**

È possibile inserire nel costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti un professore con ruolo di consulente scientifico, il quale non apporti/dichiari nessun requisito a dimostrazione dei requisiti di cui al punto 8.3 del Disciplinare di Gara?

### **Risposta 13**

Al §8.4 del disciplinare si riporta quanto segue: *"Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 8.3 lett. e) è pertanto richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo".*

### **Quesito 14**

Come specificato al punto 3.1 del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente di rendere disponibile il documento BIM SM - specifica metodologica, non presente attualmente nei documenti posti a base di gara.

### **Risposta 14**

L'oggetto dell'appalto è esclusivamente la verifica di vulnerabilità sismica. Pertanto il riferimento alla "Specificazione metodologica - BIM" è da intendere come mero refuso, in quanto non oggetto dell'appalto.